

# INFORMA AZIENDE

*Marzo 2020*

*MC SYSTEM STUDIO  
ELABORAZIONE DATI  
CONTROLLO DI GESTIONE  
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA  
AMMINISTRATIVA E FISCALE*

## INFORMA AZIENDE DEL MESE DI MARZO

- ❖ **DECRETO CURA ITALIA – LE PRINCIPALI MISURE**
- ❖ **Il nuovo calendario per adempimenti e versamenti fiscali**

MC SYSTEM STUDIO SRL  
Via Puccini 7 - Villanova di Castenaso (BO) -  
Tel.: 051/782181 - Fax: 051/780472 -  
e-mail: [mcsystem@mccommercialisti.it](mailto:mcsystem@mccommercialisti.it)  
P.E.C.: [mcsystemstudio@legalmail.it](mailto:mcsystemstudio@legalmail.it)

**DECRETO CURA ITALIA -PRINCIPALI MISURE**

Il Decreto “cura Italia” (DL 18/2020, in GU del 17/03/2020), emanato per contenere gli effetti della emergenza epidemiologica da COVID-19, ha:

- riscritto il calendario fiscale, sia relativamente ai versamenti fiscali che agli adempimenti fiscali
- previsto una serie di “incentivi” a sostegno di famiglie e imprese, duramente colpiti anche da un punto di vista economico dall'emergenza sanitaria.

Si riepilogano nel seguito le principali disposizioni del Decreto.

**INDENNITA' PARTITE IVA**

Sono state previste una serie di indennità “una tantum” per il mese di marzo 2020

- a favore di particolari **categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.**

Tutte le indennità

- ✓ sono riconosciute (attualmente) solo per il mese di marzo
- ✓ ammontano ad €. 600
- ✓ sono esentasse;
- ✓ non sono tra esse cumulabili;
- ✓ non possono essere riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza

**PROCEDURE:** per ricevere l'indennità:

- è necessario presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, [www.inps.it](http://www.inps.it). L'INPS non ha ancora rilasciato i moduli per le domande che saranno disponibili, entro la fine del mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche
- non è previsto nessun “click day” – come chiarito dal Ministro del Lavoro – ma ove le domande presentate superino le risorse stanziate si dovrebbe procedere ad una riparametrazione dell'importo spettante (salvo che gli stanziamenti non vengano "rimpinguati" con successivi provvedimenti, sui quali il Ministro non si è sbilanciato).

Art.	Soggetti interessati	Condizioni
27	▪ <b>Liberi professionisti</b> , compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (art. 53, co. 1, Tuir)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iscritti alla Gestione separata dell'INPS (sono pertanto esclusi i liberi professionisti iscritti ad Albi e, quindi, alle Casse di previdenza professionale)</li> <li>✓ partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020</li> <li>✓ non pensionati</li> </ul>
	▪ <b>collaboratori coordinati e continuativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020</li> <li>✓ iscritti alla Gestione separata dell'INPS</li> <li>✓ non pensionati</li> </ul>
28	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Artigiani</li> <li>✓ Commercianti</li> <li>✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS</li> <li>✓ non pensionati</li> </ul>
29	▪ lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali	✓ cessazione del rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1/01/2019 alla data del 17/03/2020

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020</li> <li>✓ non pensionati</li> </ul>
<b>38</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lavoratori dello spettacolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo</li> <li>✓ con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;</li> <li>✓ con reddito non superiore a 50.000 euro nell'anno 2019;</li> <li>✓ non titolari alla data del 17 marzo 2020                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- di un trattamento pensionistico diretto</li> <li>- né di rapporto di lavoro dipendente</li> </ul> </li> </ul>
<b>96</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ collaboratori presso</li> <li>✓ federazioni sportive nazionali</li> <li>✓ enti di promozione sportiva</li> <li>✓ società/associaz. sportive dilettant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ rapporto in essere al <b>23/02/2020</b></li> <li>✓ autocertificazione attestante:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- la preesistenza del rapporto di collaborazione;</li> <li>- la mancata percezione di altro reddito da lavoro</li> </ul> </li> </ul>

**SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO FISCALI**

Art.	Soggetti interessati		Versamenti	Originaria Scadenza	Nuova scadenza
<b>60</b>	<b>Tutti i contribuenti</b>	Non vi è alcuna condizione ostativa	Tutti i versamenti nei confronti della PA (1)	16/03/2020	<b>20/03/2020</b>
<b>62</b>	<b>Titolari di partita Iva (2)</b>	ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni nel 2019	Relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, e relative trattenute per addiz. Irpef (3)</li> <li>✓ Iva (4)</li> <li>✓ contributi previdenziali e assistenziali (5)</li> <li>✓ premi Inail</li> </ul> Per versamenti diversi si applica la mini proroga al 20/03/2020 (6)	08/03/2020 - 31/03/2020	<b>31/05/2020</b> (rata unica o 5 rate)
		con ricavi/compensi non superiori a € 400.000 nel 2019	Nessuna applicazione di ritenuta alla fonte (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i ricavi/compensi (7)	Incasso tra 17/03/2020 – 31/03/2020	

- 1) Vi rientrano certamente i **tributi in scadenza il 16/03/2020**: saldo Iva 2019 ed Iva del mese di febbraio; ritenute operate nel mese di febbraio; contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio; tassa annuale sui libri sociali; ISL ed Iva sugli apparecchi da intrattenimento, ecc
- 2) Si fa riferimento ai soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia) esercenti attività:
  - a. d'impresa (ditte individuali, società o ente non commerciale per l'attività commerciale svolta)
  - b. professionale (sia in forma individuale che associata)
- 3) In generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio
- 4) Si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio
- 5) Dei lavoratori dipendenti/assimilati, posto che in tale periodo non è dovuto alcunchè per l'eventuale posizione IVS dell'imprenditore

- 6) Versamenti diversi dagli importi di cui sopra dovranno essere versati entro il 20/03/2020, potendo fruire solo della "miniproroga"; a titolo di esempio, si tratta dei versamenti:
- delle ritenute operate sui professionisti e intermediari del commercio
  - della tassa vidimazione libri sociali
  - dell' ISL/Iva forfettaria sugli apparecchi da intrattenimento, e così via
- 7) Tale sospensione opera a condizione che nel mese di febbraio (mese antecedente all'entrata in vigore del DL) i percettori di ricavi/compensi non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato

ADEMPIMENTI SOSPESI	SCADENZE tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	
	VECCHIE	NUOVE
Trasmissione SDI <b>fatture differite febbraio 2020 (1)</b>	15/03/2020	30/06/2020
Trasmissione SDI <b>fatture differite marzo 2020</b>	15/04/2020	
Trasmissione SDI <b>fatture differite aprile 2020</b>	15/05/2020	
Trasmissione SDI <b>fatture immediate relative a operazioni effettuate dall'08/03/2020 al 31/05/2020 (1)</b>	12 gg dall'eff. dell'operazione	
<b>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica Corrispettivi telematici dall'08/03/2020 al 31/05/2020 (1)</b>	12 giorni successivi	
<b>"Upload" dei corrispettivi "cartacei" (periodo "transitorio") (1) febbraio 2020; marzo 2020; aprile 2020</b>	entro la fine del mese successivo (2)	
<b>Variazione dati Iva da effettuarsi nel periodo l'8/03/2020 ed il 31/05/2020</b>	entro 30 gg	
ASD – annotazione unica ammontare dei corrispettivi e di e proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali (2)		
✓ febbraio 2020;	16/03/2020	
✓ marzo 2020	16/04/2020	
✓ aprile 2020	16/04/2020	
Comunicazione dei dati di dettaglio del canone TV addebitato/accreditato, riscosso/riversato nel mese precedente	20/03/2020	30/06/2020
Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2019 per l'elaborazione del 730 precompilato (3)	20/03/2020	
<b>INTRA mensile (scambi di beni e servizi) febbraio 2020</b>	25/03/2020	
<b>Intra 12 - febbraio 2020 - Enti non commerciali e agricoltori esonerati</b>	31/03/2020	
<b>Bonus pubblicità – comunicazione preventiva</b>		
<b>Mod. CUPE (dividendi, ecc.)</b>		
<b>Mod. CU 2020: Consegna ai sostituiti</b>	<b>31/03/2020</b>	30/06/2020
<b>Mod. CU 2020 trasmissione telematica</b>		
Presentazione <b>modello EAS</b>	31/03/2020	
<b>IVA MOSS: trasmissione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel I° trimestre 2020 (4)</b>	20/04/2020	
<b>INTRA mensile (scambi di beni e servizi) marzo 2020</b>	25/04/2020	
<b>INTRA trimestrale (scambi di beni e servizi) 1° trimestre 2020</b>		
<b>INTRA 12 - marzo 2020 - Enti non commerciali e agricoltori esonerati</b>	30/04/2020	
<b>Mod. REDDITI PF 2019 relativo alle persone decedute tra il 1/07/2019 e il 31/10/2019</b>		
<b>Dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2019)</b>		
<b>Mod. TR del 1° trimestre 2020</b>		

Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020		
Istanza <b>caro gasolio 1° trimestre 2020</b>		
Mod. SSP delle strutture sanitarie private		
Ordini professionali: comunicazioni annuali		
Organizzazioni di volontariato e ONG: redazione rendiconto annuale		
ONLUS: redazione rendiconto annuale		
5 per mille presentazione istanza telematica di ammissione	Enti della ricerca scientifica e dell'università	
	Enti della ricerca sanitaria	
	ASD	07/05/2020
	Enti del volontariato	
INTRA mensile (scambi di beni e servizi) <b>aprile 2020</b>		25/05/2020
INTRA 12 - <b>aprile 2020</b> - Enti non commerciali e agricoltori esonerati		31/05/2020
LI.PE I° trimestre 2020		
Ritenuta su compensi di lavoro autonomo/provvigioni		<b>Al momento del pagamento</b>

**Note:**

- (1) sulla applicabilità della sospensione, una interpretazione letterale della norma non lascia adito a dubbi (l'emissione della fattura e l'invio telematico dei corrispettivi rientrano tra gli "adempimenti tributari"); tuttavia non è da escludere una diversa impostazione dell'Agenzia Entrate (o, quantomeno, una rettifica con l'annunciato "DL Aprile")
- (2) nello scadenziario dell'Agenzia delle Entrate questo è riportato come un adempimento contabile; ma, pare evidente, che rientri a pieno titolo negli adempimenti tributari
- (3) stando al dato letterale della norma, anche tale adempimento è oggetto di sospensione; tuttavia, posto che la messaggio a disposizione dei contribuenti del 730/2020 precompilato è fissata al 5/05/2020, per esercitare l'opposizione è necessario procedere in tempo utile
- (4) I soggetti esteri (in quanto fiscalmente non residenti in Italia) non possono fruire della proroga (dovranno presentare il modello per le cessioni in e-commerce diretto effettuate in Italia entro il 20/04/2020). Analogamente non fruiscono della proroga i soggetti tenuti ad applicare l'Iva in Italia per operazioni territoriali in Italia (tramite identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale).

**Contabilità:** si noti che rimane sospeso anche il termine di annotazione (nei 60 gg) delle operazioni:

- ✓ in presenza di tenuta di contabilità meccanizzata (art. 7 c. 4-ter DL 357/94)
- ✓ o non rilevanti ai fini Iva, per le contabilità semplificate (art. 9 DL 69/1989 e DM 2/05/1989).

**SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO, ASD E ALTRI SOGGETTI - SOSPENSIONE VERSAMENTI**

L'art. 58 del DL 18/2020 prevede l'estensione e l'integrazione delle agevolazioni disposte per il settore del turismo dall'art. 8 del DL 9/2020 (cd. Decreto coronavirus" - v. RF 042/2020), disponendo:

- per le **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio** e tour operator, aventi il domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia
  - la **sospensione dal 2/03/2020 e fino al 30/04/2020** dei termini relativi:
    - ai versamenti delle ritenute alla fonte su **lavoro dipendente/assimilato** (artt. 23 e 24 Dpr 600/73 – l'agevolazione è esclusa su eventuali arretrati, ex art. 29 Dpr 600/73)
    - agli adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria 2020**

Viene inoltre prevista la **sospensione dei versamenti dell'Iva** (annuale o periodica) che cadono nel  **mese di marzo 2020**.

I versamenti oggetto di sospensione, dovranno essere effettuati:

MC SYSTEM STUDIO SRL  
 Via Puccini 7 – Villanova di Castenaso (BO) –  
 Tel.: 051/782181 – Fax: 051/780472 –  
 e-mail: mcsystem@mccommercialisti.it  
 P.E.C.: mcsystemstudio@legalmail.it

- **entro il 31/05/2020**
  - in unica soluzione
  - o in un **massimo di 5 rate mensili**.

La sospensione dei versamenti come descritta per settore turistico-alberghiero trova applicazione anche per i **seguenti soggetti:**

a)	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, <b>associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</b> , nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
b)	soggetti che gestiscono <b>teatri</b> , sale da concerto, <b>sale cinematografiche</b> (inclusi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), nonché <b>discoteche</b> , sale da ballo, night-club, <b>sale gioco e biliardi</b>
c)	soggetti che gestiscono <b>ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse</b> , ivi compresa la <b>gestione di macchine e apparecchi correlati</b>
d)	soggetti che organizzano <b>corsi, fiere ed eventi</b> , ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
e)	soggetti che gestiscono attività di <b>ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub</b>
f)	soggetti che gestiscono <b>musei, biblioteche, archivi</b> , luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
g)	soggetti che gestiscono <b>asili nido</b> e servizi di assistenza diurna per minori disabili, <b>servizi educativi per l'infanzia</b> e servizi didattici di primo e secondo grado, <b>corsi di formazione professionale</b> , scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
h)	soggetti che svolgono attività di <b>assistenza sociale</b> non residenziale per anziani e disabili
i)	<b>aziende termali</b> di cui alla L. n. 323/2000 e <b>centri per il benessere fisico</b>
l)	soggetti che gestiscono <b>parchi divertimento o parchi tematici</b>
m)	soggetti che gestiscono <b>stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane</b> , marittime o aeroportuali
n)	soggetti che gestiscono servizi di <b>trasporto merci e trasporto passeggeri</b> terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
o)	soggetti che gestiscono servizi di <b>noleggio di mezzi di trasporto</b> terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
p)	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
q)	<b>ONLUS</b> , Organizzazioni di Volontariato ( <b>OdV</b> ) ed Associazioni di promozione sociale ( <b>APS</b> ) iscritte nei rispettivi pubblici registri, che esercitano in via esclusiva/principale attività di "interesse generale" (art. 5 Dlgs 117/2017).

Tra i soggetti elencati differenze sussistono nel caso

- **associazioni sportive dilettantistiche** (cd. "ASD")
- **società sportive, sia dilettantistiche** (cd. "SSD") **che professionistiche** (ex L. 81/1990)

per le quali occorre distinguere tra:

- a. la sospensione dei versamenti delle ritenute/contributi e la successiva ripresa dei versamenti: risultano differiti di un mese e, dunque:
  1. la **sospensione opera fino al 31/05/2020** (include le retribuzioni di aprile)
  2. la **ripresa dei versamenti** va effettuata **entro il 30/06/2020**:
    1. in un'unica soluzione **entro il 31/05/2020**
    2. **o in un massimo di 5 rate di pari importo** (senza interessi).

- b. la sospensione dell'Iva: segue il medesimo trattamento visto per le strutture alberghiere, agenzie viaggi e nuovi soggetti individuati.

<b>Estensione sospensione dei versamenti ex DL 9/2019 per imprese turistico-ricettive ed agenzie viaggi (v. sopra)</b>	▪ <b>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilato</b> ▪ <b>e dei relativi contributi previdenz. e premi Inail</b>	<b>dal 2/03/2020 al 30/04/2020</b>	<b>Entro il 31/05/2020 (al 30/06/2020 per ASD/SSD):</b> ✓ in unica soluzione ✓ o in un <b>massimo di 5 rate mensili</b>	58
	<b>Iva (annuale o periodica)</b>	<b>al 16/03/2020</b>		

**Risoluzione 12/2020:** Al fine di individuare in modo più oggettivo possibile i nuovi soggetti interessati dal particolare regime di proroga, l'Agenzia delle Entrate ha diramato, l'elenco – a titolo puramente esemplificativo, dei codici Ateco dei soggetti interessati:

	<b>CODICI ATECO</b>		<b>CODICI ATECO</b>
49.10.00	trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)	85.32.01	scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
49.31.00	trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	85.32.02	scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
49.32.10	trasporto con taxi	85.32.03	scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
49.32.20	trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	85.32.09	altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
49.39.01	gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...	85.41.00	istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
49.39.09	altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.	85.42.00	istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
50.10.00	trasporto marittimo e costiero di passeggeri	85.51.00	corsi sportivi e ricreativi
50.30.00	trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	85.52.01	corsi di danza
51.10.10	trasporto aereo di linea di passeggeri	85.52.09	altra formazione culturale
51.10.20	trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter	85.53.00	autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
52.21.30	gestione di stazioni per autobus	85.59.10	università popolare
55.10.00	alberghi	85.59.20	corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
55.20.10	villaggi turistici	85.59.30	scuole e corsi di lingua
55.20.20	ostelli della gioventù	85.59.90	altri servizi di istruzione n.c.a.
55.20.30	rifugi di montagna	85.60.01	consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
55.20.40	colonie marine e montane	85.60.09	altre attività di supporto all'istruzione
55.20.51	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	88.10.00	assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
55.20.52	attività di alloggio connesse alle aziende agricole	88.91.00	servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
55.30.00	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	90.01.01	attività nel campo della recitazione
55.90.10	gestione di vagoni letto	90.01.09	altre rappresentazioni artistiche
55.90.20	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	90.02.01	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
56.10.11	ristorazione con somministrazione	90.02.02	attività nel campo della regia
56.10.12	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	90.02.09	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
56.10.30	gelaterie e pasticcerie	90.04.00	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

56.10.41	gelaterie e pasticcerie ambulanti	91.01.00	attività di biblioteche e archivi
56.10.42	ristorazione ambulante	91.02.00	attività di musei
56.10.50	ristorazione su treni e navi	91.03.00	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
56.21.00	catering per eventi, banqueting	91.04.00	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
56.29.10	mense	92.00.01	ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
56.29.20	catering continuativo su base contrattuale	92.00.02	gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
56.30.00	bar e altri esercizi simili senza cucina	92.00.09	altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
59.14.00	attività di proiezione cinematografica	93.11.10	gestione di stadi
77.11.00	noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri	93.11.20	gestione di piscine
77.21.01	noleggio di biciclette	93.11.30	gestione di impianti sportivi polivalenti
77.21.02	noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)	93.11.90	gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
77.21.09	noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative	93.12.00	attività di club sportivi
77.34.00	noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale	93.13.00	gestione di palestre
77.39.10	noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	93.19.10	enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
77.39.94	noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...	93.19.91	ricarica di bombole per attività subacquee
79.11.00	attività delle agenzie di viaggio	93.19.92	attività delle guide alpine
79.12.00	attività dei tour operator	93.19.99	altre attività sportive n.c.a.
79.90.11	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	93.21.00	parchi di divertimento e parchi tematici
79.90.19	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie viaggi	93.29.10	discoteche, sale da ballo night-club e simili
79.90.20	attività delle guide e degli accompagnatori turistici	93.29.20	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
82.30.00	organizzazione di convegni e fiere	93.29.30	sale giochi e biliardi
82.99.99	altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.	93.29.90	altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
85.10.00	istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...	94.99.20	attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
85.20.00	istruzione primaria: scuole elementari	96.04.10	servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
85.31.10	istruzione secondaria di primo grado: scuole medie	96.04.20	stabilimenti termali
85.31.20	istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei	96.09.05	organizzazione di feste e cerimonie

**Ris. 14/2020:** i CODICI ATECO indicati nella RM 12/2020 si riferiscono alle attività richiamate dalla normativa indicata a titolo puramente puramente indicativo e non esaustivo. Viene infatti evidenziato che rientrano ad esempio nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO:

<b>52.10.10</b>	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	<b>52.29.22</b>	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
<b>52.10.20</b>	Magazzini frigoriferi per conto terzi	<b>52.24.10</b>	Movimento merci relativo a trasporti aerei
<b>52.21.40</b>	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)	<b>52.24.20</b>	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
<b>52.22.01</b>	Liquefazione/rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata fuori del sito di estrazione	<b>52.24.30</b>	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
<b>52.22.09</b>	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	<b>52.24.40</b>	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
<b>52.29.10</b>	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	<b>53.20.00</b>	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
<b>52.29.21</b>	Intermediari dei trasporti		

**SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI**

L'art. 62, c. 1 e 6, DL 18/2020 – Decreto “cura Italia – pubblicato nella **GU 70 DEL 17/03/2020** dispone

- per **tutti i contribuenti** aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia
- la sospensione di **tutti gli “adempimenti tributari”** (**diversi** dai versamenti, la cui sospensione è espressamente disciplinata dagli articoli 60-62, 68 e 69 del Decreto)
- la cui scadenza sia fissata nel **periodo compreso tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020**

**ECCEZIONI**

La norma prevede a tale sospensione delle **eccezioni**, che sono:

- ⇒ **l'effettuazione delle ritenute alla fonte, di qualsiasi tipo, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale** (i cui versamenti, relativamente ai titolari di partiva IVA, con ricavi o compensi non superiori a €. 2 milioni nel 2019, sono “sospesi” ex art. 62, c. 2, DL 18/2020, relativamente alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato** e relative **trattenute per addizionali Irpef**)
- ⇒ gli “adempimenti” oggetto di proroga ex **art. 1, DL 9/2020**; restano dunque confermate le seguenti scadenze:
  - **31/03/2020:**
    - **trasmissione telematica delle CU all'Agenzia Entrate** (originariamente fissata al 07/03/2020)
      - fermo restando la possibilità di inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili col mod. 730 entro il 02/11/2020 (termine presentazione del mod. 770)
    - **consegna della CU ai soggetti sostituiti**
    - **le comunicazioni relative al 2019 necessarie per la predisposizione del 730/2020 precompilato** (ad esclusione delle comunicazioni degli operatori sanitari al sistema TS)
  - **05/05/2020: messa a disposizione dei contribuenti del 730 precompilato** (scadenza originaria 15/04/2020)

**LA NUOVA SCADENZA – 30/06/2020**

Tutti gli “adempimenti tributari”:

- oggetto di sospensione ex art. 62, c. 1, DL 18/2020 (dunque scadenza fissata nel **periodo compreso tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020**)
- dovranno essere **effettuati entro il 30/06/2020** senza applicazione di sanzioni.

**INVARIATO IL CALENDARIO DEL 730/2020**

**L'art. 1, DL 9/2020**, che rimane confermato, ha previsto che:

- ✓ il modello **730/2020**
- ✓ venga trasmesso entro 30/09/2020 (in luogo del 23/07 - tale novità, che era già stata prevista dal DI 124/2019 ma con decorrenza dall'anno 2021 è stata anticipata al periodo d'imposta 2020)

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, dovranno concludere le attività di loro competenza entro:

- ✓ il **15/06/2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il **31/05/2020**;
- ✓ il **29/06/2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal **01/06/2020 al 20/06/2020**
- ✓ il **23/07/2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal **21/06/2020 al 15/07/2020**;
- ✓ il **15/09/2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal **16/07/2020 al 31/08/2020**
- ✓ il **30/09/2020** per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal **01/09/2020 al 30/09/2020**

**SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO**

L'art. 67 prevede la sospensione:

- ⇒ delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici
- ⇒ nel periodo 08/03/2020 – 15/03/2020.

Accertamento Dogane – niente stop: l'Agenzia Dogane (Nota 19/03/2020) ha ritenuto che la sospensione dell'attività di accertamento (art. 67) non riguarda l'Agenzia delle Dogane

**SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI AVVISI DI ADDEBITO INPS**

L'art. 68 del Decreto "Cura Italia" - recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia – nell'ambito delle misure relative alla **sospensione dei versamenti fiscali e contributi** prevede la "**sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**".

**Testo completo:**

Nello specifico, si tratta della **sospensione dei pagamenti**:

- dovuti nel periodo **08/03/2020 – 31/05/2020**

derivanti da:

- **cartelle di pagamento** (art. 29, c. 1, lett. b) del DL 78/2010).
- **ingiunzioni di pagamento degli enti locali**
- **avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010).**

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il 30/06/2020** (mese successivo al termine del periodo di sospensione).

**SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI**

L' art. 83, c. 2, DL 18/2020 prevede la **sospensione dei termini processuali** (ex art. 83, c. 2, DL 18/2020) ed in particolare con la sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado alle CTP dal **09/03/2020 al 15/04/2020**.

**AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI**

Per **gli avvisi di accertamento esecutivi**:

- il cui termine per la **presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 09/03/2020**:
  - **il termine per la presentazione del ricorso si sospende al 09/03/2020 e ricomincia a decorrere dal 16/04/2020**; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio
  - in caso di **acquiescenza o definizione agevolata** il pagamento è **sospeso fino al 15/04/2020**
- **notificati tra il 09/03/2020 e il 15/04/2020**:
  - l'inizio del decorso del termine per ricorrere
  - nonché il termine per il pagamento in caso di di acquiescenza o definizione agevolata
  - è il **16/04/2020**

**AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI**

ISTITUTO	AL 09/03/2020 TERMINI PER RICORSO PENDENTE	NOTIFICATI TRA IL 09/03/2020 e il 15/04/2020
<b>Termine ricorso</b>	Si sospende al 09/03/2020 e riprende il	Decorre dal 16/04/2020

	16/04/2020	
<b>Pagamento somme acquiescenza</b>	Pagamento sospeso fino al 15/04/2020	

**PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

E' necessario distinguere:

- ⇒ le **istanze di accertamento con adesione "pendenti" al 09/03/2020**
  - per i quali trova applicazione l'art. 83, **c. 2, DL 18/2020** (sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado alle CTP dal **09/03/2020 al 15/04/2020**)
  - con la conseguenza che al termine di impugnazione di applichino **cumulativamente**
    - ✓ la **sospensione del termine di impugnazione** "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente" (ex art. 6, c. 3, D.lgs 21/1997)
    - ✓ sia la **sospensione dal 09/03/2020 al 15/04/2020** (ex art. 83, c. 2, DL 18/2020)
- ⇒ gli **accertamenti con adesione sottoscritti prima del 09/03/2020 o nel periodo 09/03/2020 al 15/04/2020**, per i quali:
  - per il **perfezionamento** del procedimento:
    - ✓ che avviene con il versamento, **entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione**, della totalità delle somme dovute o della prima rata
  - **NON trova applicazione** (ad eccezione della "Zona rossa" di cui all'all. 1) al DPCM 01/03/2020):
    - ✓ né la sospensione dal 09/03/2020 al 15/04/2020 sancita dall'art. 83, **c. 2, DL 18/2020**
    - ✓ **né altra sospensione di versamenti tributari.**

**APPROVAZIONE BILANCIO 2019**

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, c. 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni).



**In pratica:** l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può sempre essere convocata per la prima volta entro il 28.6.2020.

La società (spa, srl, cooperativa) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- ✓ il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- ✓ l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, c.4, 2479-bis, c.a 4, e 2538, c. 6, cc senza necessità che il presidente/segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al "coronavirus".

**LE ALTRE MISURE**

<b>OGGETTO</b>	<b>MISURE</b>
<b>STATUTI/BILANC</b>	Si prevede:

MC SYSTEM STUDIO SRL  
 Via Puccini 7 – Villanova di Castenaso (BO) –  
 Tel.: 051/782181 – Fax: 051/780472 –  
 e-mail: mcsystem@mccommercialisti.it  
 P.E.C.: mcsystemstudio@legalmail.it

<p><b>I ENTI DEL TERZO SETTORE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il differimento dal 30/06/2020 al 31/10/2020 del termine per l'adeguamento degli statuti delle ONLUS/ ODV / APS/impresе sociali alle disposizioni inderogabili previste dal c.d. "Codice del Terzo settore", CTSS;</li> <li>✓ relativamente al 2020 per le ONLUS/ ODV/ APS iscritte nei relativi registri per le quali il termine di approvazione del bilancio ricade nel "periodo emergenziale" (01/02/2020 – 31/07/202) la possibilità di approvare il proprio bilancio entro il 30.10.2020 "anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto".</li> </ul>
<p><b>SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF</b></p>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23/02/2020 – 31/05/2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi</li> <li>✓ la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza/assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, c. 9, L. 335/95 in scadenza nel periodo 23/02/2020 – 30/06/2020. Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, "l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".</li> </ul>
<p><b>ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19</b></p>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un'indennità finalizzato al sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro;</li> <li>✓ con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità e le modalità di attribuzione delle indennità da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).</li> </ul>
<p><b>MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DELLE PMI</b></p>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sia per imprese che professionisti</li> <li>✓ il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario.</li> </ul> <p>In particolare è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29/02/2020, o se superiori, al 17/03/2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/09/2020;</li> <li>✓ per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29/09/2022 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;</li> <li>✓ per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o canoni di leasing in scadenza entro il 29/09/2020 è sospeso fino al 30/09/2022.</li> </ul> <p>Al fine di beneficiare delle suddette misure è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i soggetti non abbiano esposizioni debitorie al 17/03/2020 classificate come esposizioni creditizie "deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi</li> <li>✓ si proceda all'autocertificazione della temporanea carenza di liquidità quale</li> </ul>

	conseguenza diretta dell'epidemia
<b>PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI</b>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per i lavoratori dipendenti (ex art. 49, c. 1, DPR 917/1986)</li> <li>✓ il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</li> </ul> <p>A condizione che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;</li> </ul> <p>Tale bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non concorre alla formazione del reddito;</li> <li>✓ è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituto d'imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno";</li> <li>✓ sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.</li> </ul>
<b>CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO</b>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per il 2020,</li> <li>✓ il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi</li> <li>✓ pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.</li> </ul> <p>Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.</p>
<b>CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE</b>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il riconoscimento di un <b>credito d'imposta</b> (utilizzabile solo in compensazione orizzontale nel mod. F24 – cod. trib. 6914 - RM 13/2020)</li> <li>▪ a favore dei <b>soggetti imprenditori</b> (sono dunque esclusi i professionisti)</li> <li>▪ pari al <b>60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020</b></li> <li>▪ di <b>immobili</b> rientranti nella <b>categoria catastale C/1</b> (negozi e botteghe).</li> </ul>
<b>DETRAZIONE IRPEF DEL 30% PER LE EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA</b>	<p>Si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>specifiche detrazioni/deduzioni</b></li> <li>▪ per le <b>erogazioni liberali effettuate nell'anno 2020</b></li> <li>▪ finalizzate a finanziare gli interventi in materia di <b>contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria</b>.</li> </ul> <p>E' ammesso comunque fruire delle detrazioni già in vigore per le erogazioni liberali.</p> <p>Per le persone fisiche e per gli enti non commerciali spetta una</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ detrazione del 30%</li> <li>✓ per un importo non superiore a € 30.000</li> </ul> <p>per le erogazioni liberali effettuate in denaro/in natura nel 2020 finalizzate a contenere l'emergenza sanitaria, a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Stato o enti pubblici territoriali</b> (regioni province o comuni)</li> <li>▪ <b>enti/istituzioni pubbliche</b></li> <li>▪ <b>fondazioni/associazioni riconosciute</b> senza scopo lucrativo</li> </ul>
<b>SOSPENSIONE</b>	Si prevede

<p><b>ROTTAMAZ.-TER E STRALCIO E SALDO</b></p>	<p>✓ il differimento al 31/05/2020                  ✓ dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonchè del c.d. “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28/02/2020 – 31/03/2020</p>
<p><b>PROROGA VERSAMENTO PREU</b></p>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la proroga dal 30/04/2020 al 29/05/2020</li> <li>▪ del versamento del PREU relativo agli apparecchi:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP);</li> <li>✓ ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VLT).</li> </ul> </li> </ul> <p>Il pagamento delle somme dovute va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pagando la prima rata entro il 29/05/2020</li> <li>✓ e pagando rate mensili entro l’ultimo giorno del mese (l’ultima rata va versata entro il 18.12.2020) di pari importo con la maggiorazione degli interessi legali.</li> </ul>
<p><b>BONUS PUBBLICITA’</b></p>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b><u>limitatamente al periodo d’imposta 2020</u></b></li> </ul> <p>la concessione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un <b><u>credito d’imposta del 30% (in luogo del calcolo incrementale)</u></b></li> <li>▪ da applicare <b><u>all’intera spesa sostenuta per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie</u></b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b><u>sulla stampa (anche on-line)</u></b></li> <li>✓ <b><u>e sulle emittenti radiotelevisive</u></b></li> </ul> <p>Viene inoltre previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta per gli investimenti incrementali effettuati o pianificati per il 2020 (l’adempimento rappresenta una sorta di “prenotazione” per l’attribuzione del tax credit)</li> <li>▪ possa essere effettuata:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ oltre che entro il termine del 30/06/2020 (come previsto <b>ex art. 62, DL 18/2020</b>)</li> <li>✓ <b>anche entro il 30/09/2020.</b></li> </ul>

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti in materia.

MC SYSTEM STUDIO

Rag. Lara Castelli

Rag. Roberto Galeotti